



340/2024

Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL LAZIO

In composizione monocratica composta dal Consigliere
dott.ssa Alessandra Sanguigni
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 218 c.g.c.
con il ricorso in ottemperanza n. 80229 del registro
di segreteria, dal Sig. XX, nato a
OMISSIS (OMISSIS), in data OMISSIS (C.F.
OMISSIS), e residente a OMISSIS
(OMISSIS) in OMISSIS, rappresentato e difeso dagli
avv.ti Francesco Leone del Foro di Palermo e Simona
Fell del Foro di Palermo, dichiaratosi antistatari,
ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei
legali in Palermo, nella via Libertà n.62;

Contro

- INPS-Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
con sede legale in Roma via Ciriaco il Grande n.21 e

sede territorialmente competente, in persona del Dirigente *pro tempore*, sita in Frosinone, Piazza Gramsci 4, non costituito;

per l'ottemperanza della sentenza n.886/2022 della Sezione giurisdizionale per il Lazio;

Vista la sentenza n.886/2022 della Sezione giurisdizionale per il Lazio, che non risulta appellata;

Udito all'udienza odierna l'Avv. Massimiliano Pozzi per il ricorrente, nessuno comparso per l'INPS;

Ritenuto in

FATTO

1. Parte ricorrente rappresenta che con la sentenza n. 886/2022 della Sezione giurisdizionale per il Lazio, pubblicata in data 20/12/2022, definitivamente pronunciando, il Giudice aveva accolto il ricorso, riconoscendo il diritto del ricorrente, ex militare dell'Aeronautica Militare, alla riliquidazione della pensione in godimento ai sensi dell'art. 54 del DPR 1092/1973, con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%, tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità

maturati al 31 dicembre 1995, con condanna al pagamento di tutto quanto per l'effetto dovuto, oltre arretrati maturati.

2. La sentenza è passata in giudicato e non risulta ad avviso del ricorrente che sia stata data completa e corretta esecuzione: difatti non risulterebbe la liquidazione degli arretrati, mentre la pensione annua lorda subisce una variazione passando da € 17.037,56 ad € 17.414,06.

3. L'INPS, in risposta alle richieste di parte, ha riferito che l'applicazione della sentenza è avvenuta con la rata di maggio 2023, pertanto gli arretrati dovuti e corrisposti sono pari ad € 1,08 lordi. L'Istituto ha precisato che tali arretrati scaturiscono dall'applicazione della prescrizione e dalla differenza tra l'importo aggiornato e perequato e quanto in precedenza corrisposto. Inoltre, dalla lavorazione non è scaturito alcun arretrato in quanto l'importo della determina risulta già in pagamento al pensionato.

4. Previa diffida in data 10 ottobre 2023, l'interessato ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 218 c.g.c. per l'ottemperanza della sentenza,

ritenendo che sia "inverosimile che il nuovo trattamento di quiescenza sia complessivamente più alto (come da nuovo mod. s.m. 5007), senza che si siano generati arretrati, calcolati nel massimo di anni cinque" e chiedendo la condanna dell'INPS al pagamento delle differenze dovute sui ratei arretrati nei limiti della prescrizione quinquennale con interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria, se necessario previa CTU contabile.

5. L'INPS non si è costituito nonostante la regolarità delle notifiche.

6. All'udienza odierna l'Avv. Pozzi ha ribadito quanto già sostenuto negli scritti difensivi.

7. Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

8. L'odierno ricorso è proposto per l'ottemperanza di sentenza passata in giudicato. Orbene, in base all'articolo 217 comma 2 del codice di giustizia contabile, il giudice monocratico esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza, per l'esecuzione delle sentenze emesse dalle sezioni giurisdizionali regionali, non sospese dalle sezioni

giurisdizionali centrali d'appello.

9. In primo luogo, va dichiarata la contumacia dell'INPS, vista la regolarità delle notifiche.

10. Con la sentenza della quale si chiede l'ottemperanza era espressamente riconosciuto il diritto alla riliquidazione, e la condanna l'INPS al pagamento delle differenze così dovute sui ratei arretrati nei limiti della prescrizione quinquennale in considerazione dell'istanza del 2/12/2021, con interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria.

11. Va considerato che l'INPS nelle risposte interlocutorie in atti ha riferito che la nuova riliquidazione è in pagamento dal 2023 e perciò non ha generato arretrati se non nella misura di circa 1 euro. Di contro, la Circolare INPS n. 199/2021 aveva chiarito che "Nelle ipotesi di giudizi in corso, in primo grado o in appello, aventi ad oggetto la domanda, avanzata da militari, di ricalcolo della pensione con applicazione dell'articolo 54, primo comma, del D.P.R. n. 1092/1973, i trattamenti verranno riliquidati nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data di

notificazione dell'atto introduttivo, salvo l'effetto di eventuali atti interruttivi anteriori" che nel caso odierno risultano avvenuti con la nota del 2-12-2021"; anche con la sentenza n.886/2022 sono stati riconosciuti arretrati ed interessi nei limiti della prescrizione quinquennale dalla data della predetta istanza. Pertanto, non avendo contestato il punto, parrebbe che l'INPS abbia ritenuto di dover conteggiare gli arretrati forse dalla data della sentenza affermando che l'importo è in pagamento dal maggio 2023, cedolino nel quale non si evidenzia nulla al riguardo.

12. Tutto ciò premesso, constatata in base agli atti di causa la mancata esecuzione completa della sentenza in epigrafe, va ordinato all'INPS di adottare tutti gli atti necessari alla liquidazione degli arretrati in modo corretto come statuito dalla sentenza n.886/2022 passata in giudicato di cui si chiede l'ottemperanza ed al successivo pagamento di quanto dovuto, conguagliando con quanto già corrisposto, in favore di XX .

13. Essendo trascorso un notevole lasso di tempo dalla sentenza, si concede all'INPS, per l'esatto e

completo adempimento di quanto disposto con la predetta sentenza n. 886/2022, un termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza, ovvero, se anteriore, dalla sua notificazione. Entro i successivi 5 giorni il provvedimento adottato deve essere notificato all'odierna ricorrente. Al provvedimento di liquidazione di cui sopra, deve seguire entro i successivi 15 giorni la corresponsione di quanto dovuto, oltre accessori di legge.

È nominato sin d'ora, in caso di infruttuosa scadenza dei termini assegnati dal Giudice all'Amministrazione convenuta, in ciascuna fase (liquidazione e pagamento), il Commissario ad acta nella persona del Dirigente generale p.t. della Direzione regionale Lazio, perché provveda entro e non oltre i successivi 30 giorni, direttamente o mediate delega, agli adempimenti prescritti, dando tempestiva comunicazione a questo Giudice dell'attività svolta. Condanna l'INPS al pagamento delle spese in favore degli avvocati antistatari della parte ricorrente, liquidandole complessivamente in € 500 (cinquecento//00).

Nulla per le spese di giudizio, stante la relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, ogni eccezione reietta,

Dichiara la contumacia dell'INPS.

Accoglie il ricorso in ottemperanza nei sensi di cui in motivazione.

Condanna l'INPS al pagamento delle spese in favore degli avvocati antistatari della parte ricorrente, liquidandole complessivamente in € 500 (cinquecento//00).

-Dispone che la presente sentenza, a cura della Segreteria della Sezione, venga comunicata alle parti e al Commissario ad acta, individuato come sopra.

Da mandato alla segreteria di provvedere agli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio dell'11 luglio 2024.

Il Giudice

Alessandra Sanguigni

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 12.07.2024
per il Dirigente**

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



